

I poteri di vigilanza, di controllo e d'ispezione dell'Anac. La funzione consultiva dell'ANAC: uno sguardo d'insieme.

1. Sebbene all'art. 3/1, lett. uuuu) del d.lg. 50/2016, venga enunciato che:

Ai fini del presente codice si intende per : ... uuuu) <<codice>>, il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture

la definizione è poco rilevante. Costituisce una ripetizione di quanto già si legge all'art. 1/1 (*"Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione"*), è monca (perché non menziona i *contratti di concessione*) ed è anche poco corretta.

Se è vero che, oggi, per *codice* si intende <<... il corpo organico e sistematico comprensivo di tutte le norme pertinenti a un ramo del diritto, formalmente, nella sua unità complessiva, del potere legislativo: Codice civile, Codice penale eccetera>> (da "Piccola Enc. Treccani", III, 137), allora il d.lg. 50/2016 difficilmente può essere definito un codice. Infatti non comprende tutte le disposizioni che regolano la materia degli appalti pubblici.

Tale situazione pare collocare la normativa degli appalti pubblici nell'ambito della teoria della *complessità* (ne parleremo in seguito)¹.

¹ V.nsi, sulla complessità, VON BERTALANFFY, Teoria generale dei sistemi, Mondadori, 1983; GELL-MANN, Il quark e il giaguaro. Avventure nel semplice e nel complesso, Bollati Boringhieri, 1996; CHAITIN, Teoria algoritmica della complessità, Giappichelli, 2006; Alla ricerca di omega, Adelphi, 2007; Darwin alla prova. L'evoluzione vista da un matematico, Le scienze, 2013; BENKIRANE, La teoria della complessità, Bollati Boringhieri, 2007; STEWART. Dio gioca a dadi. La nuova matematica del caos, Bollati Boringhieri, 2010; GANDOLFI, Formicai, imperi, cervelli. Introduzione alla scienza della complessità, Bollati Boringhieri, 2008; DE ANGELIS, La logica della complessità. Introduzione alla teoria dei sistemi, B.Mondadori, 1996. AA.VV., La sfida della complessità (a cura di BOCCHI E CERUTI), Bruno Mondadori, 2007; AA.VV. (a cura di SPAZIANTE), Conoscere la complessità, B. Mondadori, 2009; BERTUGLIA E VAIO, Non linearità, caos, complessità. Le dinamiche dei sistemi naturali e sociali, Bollati e Boringhieri, 2007; BERTUGLIA E VAIO, Complessità e modelli, Bollati Boringhieri, 2011, nonché (sempre degli stessi Autori), Non linearità, caos, complessità. Le dinamiche dei sistemi naturali e sociali, Bollati Boringhieri, 2003; BOURSIER, Sciences juridiques et complexité. Un nouveaux modèle d'analyse, Revue internationale interdisciplinaire, 61/2011; AA.VV., Droit et complexité. Pour une nouvelle

Dice Murray Gell-Mann (Premio Nobel per la fisica in quanto padre della teoria dei quark, della cromodinamica quantistica) che rientrano nel fenomeno della complessità:

intelligence du droit vivent, Presse universitarie de Rennes, 2007; AA.VV. (a cura di LOLLI E PAGALLO), La complessità di Gödel, Giappichelli, 2008; PAGALLO, Introduzione alla filosofia digitale. Da Leibniz a Chaitin, Giappichelli, 2005; CASTIGNONE, Diritto, linguaggio, realtà. Saggi sul realismo giuridico, Giappichelli, 1995; GOMETZ, La certezza giuridica come prevedibilità; AA.VV., La complessità di Gödel e il diritto, 77 e segg.; PAGALLO, La teoria giuridica della complessità, Giappichelli, 2006; PAGALLO, Il diritto nell'età dell'informazione, Giappichelli, 2014.

Per la BOURSIER (op. cit.):

I sistemi complessi, dalla cellula fino agli ecosistemi, sono il risultato di un processo di evoluzione e di adattamento. La complessità caratterizza perciò numerosi oggetti di ricerca ai quali si interessano da parecchie decadi le scienze fisiche, biologiche e sociali. La caratteristica più comune dei sistemi complessi è la loro imprevedibilità: secondo l'ormai celebre effetto farfalla, il battito d'ali di una farfalla in India può scatenare un uragano sull'America latina. Allo stesso modo, una leggera fluttuazione, come ad esempio l'installazione di qualche famiglia in uno stabile, potrà modificare rapidamente la composizione sociale di un quartiere urbano e provocare un fenomeno di segregazione. Oppure l'applicazione di una nuova legislazione in materia di lasciti successivi può avere a scadenza più o meno lunga impatti imprevedibili sulla demografia. Nelle discipline del discorso, la complessità di un messaggio ha designato per molto tempo un fallimento della comunicazione. Nel diritto la complessità delle regole è stata considerata come una minaccia alla "sicurezza giuridica". In effetti, come accettare che le disposizioni della legge siano redatte in modo tale da impedire ad un cittadino di analizzare la conseguenze e agli attori politici di prevederne l'impatto?

Il tema della complessità è dunque divenuto soggetto transdisciplinare –alcuni parlano di nuovo paradigma- che si situa a seconda delle discipline coinvolte al bivio di parecchi paradossi. Le scienze del diritto sono coinvolte direttamente e a più titoli da tale tema. Infatti o la complessità è considerata negativa e allora si deve inscrivere in un programma di semplificazione senza fine, dall'efficacia incerta; o la complessità, inevitabile, diviene una risorsa e deve poter essere trattata e analizzata da nuovi modelli. Noi facciamo l'ipotesi che il diritto sia normalmente complesso e che tale complessità debba essere mantenuta, gestita, sfruttata da modelli adeguati.

La complessità dei sistemi giuridici ha quattro cause originarie che abbiamo così identificato: l'auto-organizzazione di un sistema testuale fortemente interconnesso; la lettura ingarbugliata dei testi per l'utente (cittadino, decisore, giudice); la varietà normativa necessaria a render conto di un mondo complesso; l'imprevedibilità degli effetti delle norme. Il diritto ha da sempre inventato per l'utente del diritto soluzioni legislative atte a gestire le due prime cause per mezzo delle soluzioni e perfino costituzionali. Ma la complessità legata alla scrittura è legata ad un programma teorico generale dominato dal metodo analitico, cioè dall'ossessione della descrizione lineare del mondo e da una concezione della lingua fondata sulla funzione di un significato chiaro e unico. Di fronte a tali rimedi noi proponiamo di sviluppare un modello di grafo suscettibile di sfruttare questa caratteristica fondamentale dei sistemi complessi. La "varietà richiesta" potrà difficilmente essere padroneggiata a meno di cambiare il livello di dettaglio al quale interviene la legge. Quanto all'imprevedibilità degli impatti, si possono costruire dei modelli previsionali nell'analizzare fenomeni di emergenza o di rete (traduzione dell'autore del presente articolo).

la matematica, l'informatica, la fisica, la chimica, la biologia delle popolazioni, l'ecologia, la biologia evoluzionistica, la biologia dello sviluppo, l'immunologia, l'archeologia, la linguistica, la scienza politica, l'economia e la storia.

Recentemente la lista si è allungata. Proprio al Santa Fe Institute (diretto da Gell Mann) dal 19 al 21 marzo 2009 si è tenuto il Workshop “Evolution, Complexity, and the Law” (pag. 11, op. cit. in nota).

Ora se anche il diritto è un fenomeno complesso (come già diceva N. Bobbio²), ogni insieme di disposizioni concepito come *sistema chiuso more geometrico constructo* urta fatalmente con una realtà in continuo mutamento.

Quando, quindi, il legislatore affida:

*alla “Cabina di regia” (di cui all’art. 212) dell’attuale codice degli appalti il compito di:

...omissis...

- a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
- b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;
- c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;
- d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
- e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche;

² V. nsi di BOBBIO, Norme primarie e norme secondarie, in “Studi per una teoria generale del diritto”, Giappichelli, 1970 e su: “L’ordinamento giuridico come sistema complesso”, pagg. 193 e segg.

*all'ANAC (di cui al successivo art. 213) il compito di emanare “Linee-guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile” e dice che:

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice³

*e al Ministero delle Infrastrutture il compito di emanare altre “*linee guida interpretative e di indirizzo*”, su proposta dell'ANAC, sentite le commissioni parlamentari, per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice” (art. 214/12) e al contempo afferma che:

1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua,

³ Secondo CHITI (v.si par. 10: Bibliografia), “linee guida” non hanno la natura di atti amministrativi generali (così come ipotizzato dal Consiglio di Stato nel parere 855/2016), bensì natura di atti normativi secondari. V.si, anche, l'Appendice 1 nella quale sono trascritti gli articoli del codice nei quali viene menzionata l'ANAC e, in particolare, l'art. 213.

con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e ne acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:

- a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
- b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
- c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;
- d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
- e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
- f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto definitivo;
- g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo

e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incompiute;

h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa

allora, ripetesi, il legislatore

rinuncia all'idea di *codice*.

Si avvia a considerare quella parte dell'ordinamento giuridico di cui al d.lg. 50/2016 come costituito non solo da *disposizioni normative primarie e secondarie-sanzionatorie* (che dicono agli interessati come si devono comportare nell'ambito dei contratti di appalto e di concessioni pubblici, pena, in caso di violazioni, l'applicazione a loro carico di particolari *sanzioni*), da *principi* e da *definizioni*, bensì da un nutrito numero di *norme secondarie di mutamento* che affidano a certi Enti e Autorità il compito di emanare altre disposizioni per la *trasformazione* e non solo per la *conservazione* del sistema.

Da qui la prima, profonda, novità introdotta dal d.lg. 50/2016. Questo, quasi seguendo idealmente la dicotomia tra *ius civile* e *ius praetorium* di romanistica memoria e ponendosi nell'ambito della attuale teoria della complessità, tende ad assicurare la *dinamicità* del sistema senza ricorrere a continue modifiche legislative; se, poi, queste ultime si renderanno necessarie, proverranno da organismi *specializzati* (Cabina di regia, ANAC, ecc.) oltre che, ovviamente, dalla giurisprudenza.

Dice BOBBIO (in "Norme primarie e norme secondarie" pubblicato nel volume: "Studi per una teoria generale di diritto", Giappichelli, 1970, pagg. 191 e segg. e 193): <<Con l'introduzione delle norme di secondo grado, e dell'uno e dell'altro tipo, o di uno soltanto, avviene il passaggio da un sistema normativo semplice a un sistema normativo non semplice (e per cominciare, semi-complesso). Usando la nozione di controllo, propria del linguaggio sociologico, si possono definire sistemi normativi non semplici quei sistemi in cui le norme per il controllo dei comportamenti sono integrate da norme che controllano le stesse norme per il controllo. Questo controllo di secondo grado, in quanto tende ad impedire, da un lato l'inefficienza, dall'altro l'irrigidimento delle norme di primo grado, adempie

a due funzioni essenziali per la sopravvivenza del sistema. La funzione delle norme sulla sanzione è quella di impedire la dissoluzione delle norme di primo grado attraverso una continua inosservanza: esse provvedono alla conservazione del sistema. La funzione delle norme sulla produzione normativa è quella di predisporre i meccanismi per la modificazione cosciente e tempestiva delle norme di primo grado: esse provvedono alla trasformazione del sistema>> e <<Un sistema normativo destinato a rendere possibile la convivenza organizzata di un gruppo sociale stabile è generalmente caratterizzato dalla presenza di entrambi i tipi di norme di secondo grado. Poiché siamo soliti identificare l'ordinamento giuridico, il diritto in quanto sistema normativo, con i sistemi normativi che hanno regole di secondo grado sia per la conservazione sia per la trasformazione, l'ordinamento giuridico può essere considerato come un esempio tipico di sistema normativo complesso. Non mi occupo qui della questione se l'ordinamento giuridico sia l'unico ordinamento complesso e se in conseguenza di ciò l'individuazione del carattere specifico del diritto rispetto a tutti gli altri sistemi normativi stia nella sua natura di sistema complesso. Anche se l'ordinamento giuridico non è il solo sistema normativo complesso, è certo che esso è un tipico sistema normativo complesso>>⁴.

1.2. Detto questo si è posto il problema della natura giuridica degli atti di regolazione dell'ANAC e in specie delle Linee Guida. Questi sono stati distinti in tre categorie: (1) quelli poi approvati da decreti ministeriali o interministeriali (aventi valore di atti normativi materiali e cioè di *regolamenti ministeriali*) ai sensi dell'art. 17/3 della l. 400/88); (2) quelli *vincolanti* aventi valore, secondo il parere del Consiglio di Stato 855/2016 (con i dubbi che sul punto, si possono avere), di atti amministrativi generali⁵; (3) quelli non aventi carattere vincolante. I

⁴ V.nsi, altresì, HART H., *Il concetto di diritto*, Torino, 1965, traduzione di Mario Cattaneo; GAVAZZI G., *Norme primarie e norme secondarie*, Torino, 1967; PINO S., *Norme primarie, norme secondarie, norme di riconoscimento*, Torino, 2012.

⁵ Dice FRANCONIERI F., <<Al contrario, in linea con l'avviso espresso dal Consiglio di Stato nel menzionato parere, le **linee guida** dell'ANAC, anche quelle di carattere vincolante, e gli altri atti innominati muniti di quest'ultima caratteristica (ad esempio: art. 31, comma 5, relativo ai requisiti e ai compiti del r.u.p. per i lavori di maggiore complessità; art. 197, comma 3, di definizione delle classifiche di qualificazione del contraente generale), non possono essere ritenuti atti normativi, ma **atti amministrativi generali**, inquadrabili nel novero degli **atti di regolazione** delle Autorità amministrative indipendenti, qualificazione che il Consiglio di Stato ha ritenuto attagliarsi all'Autorità anticorruzione. La flessibilità dello

primi possono essere *disapplicati* (Cons. St., IV, 8-2-2016, n. 475); i secondi devono essere impugnati assieme agli atti amministrativi specifici (c.d. doppia impugnazione) mentre gli ultimi possono non essere seguiti, previa (parrebbe) particolare motivazione (sul punto, così Franconieri, cit., pagg. 755-756).

1.3. Oltre l'attività di *regolazione*, l'ANAC svolge numerosi altri compiti menzionati nei vari articoli di cui all'Appendice 1.

Infine per i *pareri vincolanti* l'art. 211 asserisce:

art. 211: (Pareri di precontenzioso dell'ANAC)

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'[articolo 120 del codice del processo amministrativo](#). In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 26 del codice del processo amministrativo](#).(si veda il [Regolamento 5 ottobre 2016](#) di

strumento regolatorio espressamente prevista dalla Legge delega e riprodotta dal Codice impedisce infatti di rintracciare in essi uno dei caratteri sostanziali tipici dell'atto normativo, ovvero la sua capacità di innovare l'ordinamento giuridico. Quindi, sulla base della premessa secondo cui le linee guida e gli altri strumenti di regolazione devono essere qualificati come atti amministrativi generali è conseguita in sede di redazione del Codice la descritta disciplina del procedimento di emanazione di tali atti, volta a ricondurre le fonti in questione entro modelli oramai consolidati.

*Tuttavia, la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato in sede consultiva non sembra potersi estendere a tutte le linee guida cui è demandata l'attuazione del Codice, tra cui in particolare quelle previste dagli artt. 83 e 84, relative ai sistemi di qualificazione dei partecipanti a procedure di affidamento. In questi casi le linee guida sono infatti destinate ad intervenire attraverso disposizioni alle quali è difficile negare i caratteri della **generalità, astrattezza e innovatività** propri dell'atto normativo, tali da non poter rinvenire in essi i caratteri della settorialità e della tecnica fondanti il potere regolatorio delle Autorità indipendenti (DEODATO). In questo caso si porrebbe la questione della legittimità sul piano costituzionale di una fonte normativa secondaria non contemplata nel sistema tipico e tassativo previsto nel nostro ordinamento giuridico per i regolamenti, non suscettibile di essere superata sulla sola base del carattere partecipato del procedimento di formazione dell'atto, suggerito dal Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema di Decreto legislativo>> (in CARINGELLA F.-PROTTO M, *Il nuovo codice dei contratti pubblici. Guida operativa al d.lg. 18 aprile 2016, n. 50 e alle Linee guida ANAC*, Roma, 2016, 755). V.nsi, altresì: CHIMENTI M.L., *Nuovo diritto degli appalti e Linee guida ANAC con focus sulla disciplina transitoria*, Roma, 2016, Cap. 1 (redatto da I. Scacchi), pagg. 1-81; MARINO N., *Le Linee guida – la soft law e la gerarchia delle fonti*, Italia Appalti.it, 4-4-2017; BORGIA C., *Linee guida ANAC: natura giuridica e portata applicativa*, Italia Appalti.it, 8-5-2018.*

ANAC in G.U. n. 245 del 29 ottobre 2016)

1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. *(comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017)*

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica [l'articolo 120 del codice del processo amministrativo](#) di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. *(comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017)*

1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter. *(comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017)*

2. *(abrogato)*⁶.

2. E' un bene che l'ANAC (Autorità indipendente) intervenga nel settore degli appalti in maniera così estesa?

Viene, sul punto, affermato (Franconieri, op. cit., 753 e segg.) che:

L'aspetto di maggior interesse nella ridefinizione dei poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione consiste nell'attribuzione ad essa di poteri regolatori nella materia.

L'attribuzione di poteri regolatori si colloca nell'ambito del disegno di ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie dei contratti pubblici *«al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti»* e di

6

semplificazione e riordino del quadro normativo vigente espresso nella Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (art. 1, comma 1, lett. d; in termini analoghi anche la successiva lett. e). Questo disegno è dunque perseguito attraverso la riduzione dello *stock* normativo, destinato ad essere sostituito, in specie per la regolamentazione di dettaglio, con strumenti innovativi. In questo contesto si inserisce la devoluzione all'Autorità nazionale anticorruzione del potere di «*regolamentazione*» della materia, attraverso strumenti flessibili variamente denominati (linee guida, bandi - tipo, contratti-tipo), «*anche dotati di efficacia vincolante*», e comunque impugnabili davanti al giudice amministrativo (art. 1, comma 1, lett. t).

La *ratio* ispiratrice del nuovo Codice, quale si desume dai citati criteri di delega, è quella di avere un testo normativo primario chiaro e sintetico, tendenzialmente completo ed esaustivo, il cui completamento è affidato a un sistema attuativo più snello e flessibile rispetto al modello tradizionale del regolamento unico di esecuzione ed attuazione (in questi termini si è espresso il Consiglio di Stato nel parere del 1° aprile 2016, n. 855). Quindi, il fine perseguito dal Legislatore è di affidare all'attività regolatoria dell'ANAC tutti quegli aspetti e istituti della materia dei contratti che fino ad oggi hanno trovato la loro disciplina nel regolamento di attuazione ed esecuzione del previgente Codice dei contratti pubblici, e cioè il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per il passato sede deputata per una «*iper - regolazione di dettaglio*» (Cons. St., parere 1° aprile 2016, n. 855), di cui è stata disposta l'abrogazione, sia pur con effetto differito per alcune parti, in corrispondenza con i provvedimenti attuativi del nuovo Codice (art. 217, comma 1, lett. u).

A questa fondamentale esigenza si coniuga quella di sfuggire dalle rigidità del regolamento, quanto a procedimento di approvazione e forza e valore normativo, icasticamente espressa dall'aggettivo «*flessibile*» dalla riforma riferito alle nuove fonti regolatorie. In quest'ottica, il modello tradizionale viene percepito ormai come non

più compatibile con le esigenze dell'economia e di rapido adeguamento della normativa alle sue evoluzioni che connotano ormai il settore degli appalti pubblici (DEODATO). Si inseriscono inoltre in questo indirizzo anche le **linee guida di carattere generale** che spetta all'ANAC di proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della successiva approvazione con decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo un modello spurio contraddistinto da una fase formale di approvazione ministeriale di atti di carattere normativo elaborati dall'Autorità di settore.

Quindi, sul piano dell'attuazione pratica, l'innovazione del sistema delle fonti avviata con la Legge delega si è tradotta in un triplice ordine di atti attuativi del Codice: a) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari; b) quelli adottati con delibera dell'ANAC a carattere vincolante *erga omnes*, e in particolare le **linee guida**; e) quelli adottati con delibera dell'ANAC a carattere non vincolante.

2.1. Per chi però aderisce alla tesi per la quale: (a) l'insieme delle *fonti* del diritto (leggi, regolamenti, atti amministrativi, sentenze, atti negoziali, prassi consuetudinaria, eccetera) attraverso la vasta e complessa *attività interpretativa* dà luogo alle *norme giuridiche*; (b) tale insieme costituisce un *ordinamento* e cioè un insieme di regole o norme che, se non conoscibile tutto a priori, è comunque strutturato secondo certi criteri razionali dati dai principi di *unità, coerenza e completezza*; (c) tale relativa conoscibilità o, se si vuole, "*calcolabilità*" è poi oggetto specifico di poteri di "nomofilachia" attribuiti dalla legge alle Corti superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti)⁷, allora occorre concludere che gli *strumenti flessibili* attribuiti all'ANAC dalle norme secondarie di mutamento di cui si è parlato nel par. 1, possono contribuire a minare quel minimo di "certezza del diritto" che è insito, almeno "tendenzialmente", in ogni ordinamento giuridico. Ciò vuol dire che i poteri dell'ANAC possono rendere più

⁷ V.si, in punto, ROVELLI L., *Nomofilachia e diritto vivente* (in bozza a mani di chi scrive).

caotico il diritto degli appalti: certo ne accrescono la complessità e, quindi, la relativa entropia⁸.

Asserisce Sabino Cassese (nell'articolo: *Un'amministrazione centrale indebolita senza tecnici e idee progettuali si affida a contratti con esterni. Nel sistema, con il tempo, è divenuta dominante la preoccupazione di prevenire i fenomeni corruttivi. Il risultato è un groviglio di contraddizioni che non consente l'utilizzo dei fondi. E le aziende vanno all'estero*, in "L'Economia", allegato al "Corriere della Sera" del 17-9-2018, pag. 5) afferma:

L'Autorità nazionale anticorruzione si interessa di troppe materie (anticorruzione, trasparenza, contratti pubblici, incompatibilità e conflitti di interessi, spesa sanitaria, codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e sfida la separazione dei poteri perché ha compiti normativi, amministrativi, di soluzione di conflitti e sanzionatori. Nella sola materia dei contratti, l'Autorità è regolatore di secondo grado, controllore, gestore di albi e di banche dati, organo di vertice del sistema di qualificazioni, organo di gestione o supporto delle attività arbitrali, organo quasi giurisdizionale, organo sanzionatorio e svolge molte altre funzioni. Il presidente del Consiglio di Stato ha notato che essa è divenuta <<strumento amministrativo di regolazione del sistema dei contratti pubblici>>. Altri ha osservato che la disciplina dei contratti pubblici, regolata dall'angolo visuale della corruzione, fa perdere di vista gli altri obiettivi della disciplina e che per contrastare la corruzione si è rinunciato all'efficienza. Il difetto dell'attuale disciplina dei lavori pubblici è, quindi, quello di essere improntato a un'esigenza di prevenzione della corruzione, ispirata all'idea del sospetto nei confronti di tutti gli operatori.

Troppi, in effetti, sono i "centri" decisionali: (1) la cabina di regia (art. 212); (2) l'ANAC (art. 212); (3) il Ministero delle Infrastrutture con una eventuale "struttura tecnica di missione" (art. 214/3); (4) le Regioni e le provincie autonome; (5) il Consiglio superiore dei lavori pubblici; (6) la giurisprudenza; (7)

⁸ Sull'entropia in diritto, v.si LAZZARO G., *Entropia della legge*, Torino, 1985.

la prassi delle varie stazioni appaltanti. Il rischio è che questi “parlino tutti in una volta”, creando il caos che è cosa ben diversa dalla *complessità*. Anche la complessità (e cioè la non prevedibilità a priori della regola da seguire) può avere gradi diversi di imprevedibilità.

Il rischio è che tale imprevedibilità aumenti oltre il tollerabile l'incertezza e annulli o, comunque, diminuisca la carica di dinamicità a cui danno luogo le norme secondarie di mutamento.

* * *

Decreto legislativo 18-4-2016, n. 50

Appendice 1

Articoli nei quali viene menzionata l'ANAC:

1) art. 1/7: (Oggetto e ambito di applicazione)

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previa accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'[articolo 216, comma 26](#).(si veda il d.m. (esteri) 2 novembre 2017, n. 192)

2) art. 24/2: (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni

aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'[articolo 46, comma 1](#). Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'[articolo 216, comma 4](#) (si veda il [d.m. 2 dicembre 2016, n. 263](#))

3) art. 29/2, 4 e 4 bis: (Principi in materia di trasparenza)

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 53](#), sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al

comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

4) art. 31/5 e 8: (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento

negli appalti e nelle concessioni)

5. L'[ANAC con proprie linee guida](#), da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'[articolo 216, comma 8](#). *(Si vedano ora le [Linee Guida n. 3](#) di ANAC).*

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. *(si vedano le [Linee Guida n. 1 di ANAC](#)).*

5) art. 36/7 e 9: (Contratti sotto soglia)

7. L'[ANAC con proprie linee guida](#), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'[articolo 216, comma 9](#) *(ora si vedano le [Linee Guida n. 4 di ANAC](#))*

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'[articolo 79](#), i termini minimi stabiliti negli [articoli 60 e 61](#) possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'[articolo 73, comma 4](#), con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'[articolo 73, comma 4](#), per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

6) art. 38/1, 2, 4 lett. b n. 1, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9: (Qualificazione delle

stazioni appaltanti e centrali di committenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'[articolo 37](#) in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui [articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

a) ...omissis...

b) requisiti premianti, quali:

1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità.

4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione

all'ANAC per la qualificazione.

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

6. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'[articolo 216, comma 10](#).

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'[articolo 213, comma 14](#), attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

7) art. 41/3: (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte

da centrali di committenza)

3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all'[articolo 212](#) e all'ANAC una relazione sull'attività di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonché gli accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

8) art. 47/2: (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

2. I consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'[articolo 84, comma 2](#), sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

9) art. 71/2: (Bandi di gara)

atto salvo quanto previsto dagli [articoli 59, comma 5](#), secondo periodo, e [63](#), tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'[allegato XIV, Parte I, lettera C](#), e sono pubblicati conformemente all'[articolo 72](#). Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'[articolo 34](#). Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

10) art. 73/4 e 5: (Pubblicazione a livello nazionale)

4. Fermo restando quanto previsto all'[articolo 72](#), gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di

garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'[articolo 216, comma 11](#).
(si tratta del [d.m. 2 dicembre 2016](#), in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017).

5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.

11) art. 77/3, 9, 10: (Commissione di aggiudicazione)

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'[articolo 78](#) e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'[articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#), tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), per i lavori di

importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'[articolo 58](#). In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'[articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e all'[articolo 42](#) del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. *(si veda il [d.m. \(MIT\) 12 febbraio 2018](#)).*

12) art. 78/1: (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata

competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con [apposite linee guida](#), valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'[articolo 216, comma 12](#). (si vedano le [Linee guida n. 5 di ANAC](#))

13) art. 80/5, lett. f-ter, g, l, 13: (Motivi di esclusione)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

...omissis...

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

...omissis...

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

13. Con [linee guida l'ANAC](#), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di

garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). *(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))*

14) art. 81/2 e 2: (Documentazione di gara)

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'[articolo 216, comma 13](#).

3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.

15) art. 83/2 e 10: (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel

rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'[articolo 45, lettere b\) e c\)](#) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'[allegato XVII](#). Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'[articolo 216, comma 14](#).

10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori

economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.

16) art. 84: (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori

pubblici)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'[articolo 90, comma 8](#), i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'[articolo 83](#), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

2. L'ANAC, con il decreto di cui all'[articolo 83, comma 2](#), individua, altresì, livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

- a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;
- b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'[articolo 83](#); il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di

sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'[articolo 83, comma 10](#).

4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'[articolo 80, comma 5, lettera g](#)), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'[articolo 38](#).

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di

euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'[articolo 83](#), la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni delle linee guida è punita con la sanzione previste dall'[articolo 213, comma 13](#). Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), con particolare riferimento ai criteri di

proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'[articolo 38](#), per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto dall'[articolo 146, comma 4, del presente codice](#), possono continuare a svolgere tali funzioni.

17) art. 90/10: (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)

10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'ANAC.

18) art. 102/8: (Collaudo)

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'[articolo 216, comma 16](#), anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione,

rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.

19) art. 106/8 e 14: (Modifica di contratti durante il periodo

di efficacia)

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'[articolo 213](#), tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'[articolo 213](#). In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'[articolo 213, comma 13](#).

20) art. 107/4: (Sospensione)

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano

parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

21) art. 110/5: (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore

o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

22) art. 111/1: (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore

dei lavori effettua l'attività di cui all'[articolo 101, comma 3](#), in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. *(si veda il d.m. 7 marzo 2018, n. 49)* Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), o intesa o convenzione di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#); al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

23) art. 144/5: (Servizi di ristorazione)

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. *(si veda il d.m. del MISE n. 122 del 2017)*

24) art. 159/4: (Difesa e sicurezza)

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'[articolo 36](#). Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'[articolo 216, comma 20](#).

25) art. 163/9 e 10: (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione)

civile)

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

26) art. 177/3: (Affidamenti dei concessionari)

3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica. *(comma così sostituito dall'art. 1, comma 568, legge n. 205 del 2017).*

27) art. 181/4: (Procedure di affidamento)

4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività

dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. *(ora si vedano le [Linee Guida n. 9](#) di ANAC).*

28) art. 192/1: (Regime speciale degli affidamenti in house)

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'[articolo 5](#). L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. *(ora si vedano le [Linee Guida n. 7](#) di ANAC)*

29) art. 197/3 e 4: (Sistema di qualificazione del contraente generale)

3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC. *(in realtà sono determinate da un decreto del MIT ai sensi dell'[art. 199](#) - n.d.r.)*

4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#), ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC. *(in realtà sono determinate da un decreto del MIT ai sensi dell'[art. 199](#) - n.d.r.)*

30) art. 209/8, 12 e 19: (Arbitrato)

8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.

19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.

31) art. 210/1, 4, 5 e 13: (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)

1. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.

4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 10.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.

13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

32) art. 211: (Pareri di precontenzioso dell'ANAC)

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'[articolo 120 del codice del processo amministrativo](#). In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 26 del codice del processo amministrativo](#). (si veda il [Regolamento 5 ottobre 2016 di ANAC in G.U. n. 245 del 29 ottobre 2016](#))

1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017)

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'[articolo 120 del codice del processo amministrativo](#) di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017)

1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter. (comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017)

2. (abrogato).

33) art. 212/2, 3 e 5: (Indirizzo e coordinamento)

2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.

3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

5. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.

34) art. 213: (Autorità Nazionale Anticorruzione)

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'[articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee

guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla [legge n. 11 del 2016](#) e dal presente codice.

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, lettera f-bis\), della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

e) predispose e invia al Governo e al Parlamento la relazione prevista dall'[articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), come modificato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'[articolo 163 del presente codice](#);

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;

h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi,

avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.

4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese di cui all'[articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27](#). Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'[articolo 83, comma 10](#).

8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al [comma 4 dell'articolo 29](#) concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui

all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144](#) e della banca dati di cui all'[articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'[articolo 81](#), l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione della corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'[articolo 34 comma 1](#) e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

10. L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'[articolo 80](#). L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'[articolo 80, comma 5, lettera c\)](#), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'[articolo 83, comma 10](#), o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'[articolo 84](#). L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'[articolo 81](#).(si veda il [regolamento approvato con delibera ANAC 6 giugno 2018, n. 533](#))

11. Presso l'Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'[articolo 210](#).

12. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266](#).

13. Nel rispetto dei principi di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'[articolo 211](#) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai

sensi dell'[articolo 38](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'[articolo 78](#) nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'[articolo 192](#).

16. E' istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

35) art. 216/13: (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

13. Fino all'adozione del decreto di cui all'[articolo 81, comma 2](#), le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

Avv.ti Marco Casavecchia e Giulietta Redi